

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA DI CUI ALL'ART.13 D.L.201/11 NEL COMUNE DI BOLOGNA

INDICE

Art. 1 - Oggetto.....	1
Art. 3 – Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani.....	1
o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari.....	1
Art. 4 – Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani residenti all'estero.....	2
Art. 6- Versamenti e rimborsi di modesta entità.....	3
Art. 7- Riscossione coattiva.....	3
Art. 8 - Entrata in vigore del regolamento.....	3

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art.52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214) e successive modificazioni ed integrazioni (tra cui D.L.16/12 e relativa legge di conversione), compatibilmente con le disposizioni di cui agli articolo 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art.2 – Pertinenze

1. Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta municipale propria, per pertinenze dell'abitazione si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 (qualora abbiano le caratteristiche di soffitta o cantina e siano ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare in cui è sita l'abitazione principale), C/6 e C/7, nella misura massima di un'unita' pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unita' ad uso abitativo.
2. L'assimilazione della pertinenza all'abitazione cui è asservita opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.

Art. 3 – Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari

1. In applicazione della facoltà di cui all'art.13 comma 10 D.L.201/11 e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini dell'imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad

abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione, l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza.

Art. 4 – Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani residenti all'estero

1. In applicazione della facoltà di cui all'art.13 comma 10 D.L.201/11 e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini dell'imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione, l'unità immobiliare posseduta in Italia, a titolo di proprietà o di usufrutto, da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che l'abitazione non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza.

Art. 5 - Dichiarazione delle aliquote applicate

1. Il soggetto passivo dell'imposta, per l'applicazione delle aliquote agevolate (ossia inferiori all'aliquota ordinaria) è tenuto, nelle sotto elencate ipotesi, a presentare al Comune, entro il termine previsto per il pagamento a saldo dell'imposta, una dichiarazione sottoscritta con l'indicazione dell'aliquota applicata:
 - a) relativamente all'abitazione (ed alle pertinenze ammesse) concessa in uso gratuito ai parenti di 1° grado in linea retta che la utilizzino come abitazione principale, a condizione che il soggetto passivo di imposta non sia titolare del diritto di proprietà o di un altro diritto reale sull'immobile destinato a propria abitazione principale;
 - b) relativamente alle unità immobiliari (ed alle pertinenze ammesse) interamente locate - alle condizioni definite negli accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori - dal soggetto passivo di imposta a:
 1. persone fisiche che le utilizzino come abitazione principale;
 2. studenti universitari, non residenti nel Comune, iscritti ad un corso di laurea, ad un diploma universitario o a una specializzazione post-laurea presso l'Università degli Studi di Bologna;
 3. lavoratori, non residenti nel Comune di Bologna o in comuni confinanti, che svolgono stabilmente la propria attività lavorativa nel Comune di Bologna o in Comuni confinanti;
 - c) relativamente alle unità immobiliari, e pertinenze ammesse, adibite ad abitazione principale dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel Comune, a condizione che il canone versato alla cooperativa dal socio assegnatario dell'immobile sia inferiore o uguale al canone concordato applicabile in caso di locazione dell'immobile alle condizioni definite negli accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori;
 - d) relativamente agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari, a condizione che il canone versato dall'assegnatario dell'immobile sia inferiore o uguale al canone concordato applicabile in caso di locazione dell'immobile alle condizioni definite negli accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori;
 - e) relativamente agli immobili utilizzati direttamente ed esclusivamente da imprese che, successivamente al 31/12/2011, abbiano avuto una crescita dimensionale dovuta ad

operazioni straordinarie societarie tramite fusione o incorporazione, a condizione che le società oggetto di fusione o incorporazione non fossero già di proprietà del medesimo soggetto giuridico;

3. La dichiarazione di cui al comma 1 deve contenere, oltre all'indicazione dell'aliquota applicata e della tipologia di utilizzo dell'immobile, i seguenti dati:
 - a) codice fiscale;
 - b) cognome e nome ovvero denominazione o ragione sociale e natura giuridica;
 - c) domicilio fiscale o sede legale;
 - d) ubicazione e identificativi catastali delle unità immobiliari (foglio, particella e subalterno);
 - e) codice fiscale, cognome, nome e domicilio fiscale del conduttore che utilizza l'unità immobiliare come abitazione principale (nelle ipotesi di unità immobiliare locata o concessa in uso gratuito ai parenti di 1° grado in linea retta).
4. Per le unità immobiliari locate a soggetti che le utilizzino come abitazione principale alle condizioni definite negli accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori, alla dichiarazione di cui al comma 2, il soggetto passivo d'imposta è tenuto ad allegare copia del contratto se lo stesso non è stato verificato e controfirmato da almeno due Organizzazioni Sindacali, delle quali una degli inquilini, e una della proprietà. Tale obbligo si rende necessario per consentire un'attività adeguata di verifica e controllo circa la spettanza dell'agevolazione.
5. La dichiarazione ha valore anche per gli anni successivi, se non intervengono modificazioni; in caso contrario deve essere inviata apposita dichiarazione, attestante l'avvenuta variazione.

Art. 6- Versamenti e rimborsi di modesta entità

1. Non si fa luogo al versamento dell'imposta se l'importo dovuto è uguale o inferiore a 12,00 Euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.
2. Non si fa luogo al rimborso delle somme versate e non dovute, per importi uguali o inferiori a 12,00 Euro.
3. L'imposta è comunque dovuta per l'intero ammontare se i relativi importi superano il limite di 12,00 Euro di cui al comma 1.

Art. 7- Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/1910 ed è disciplinata dall'apposito regolamento comunale (regolamento PG n.161723/98 e successive modificazioni in materia di entrate e riscossione).

Art. 8 - Entrata in vigore del regolamento

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2012.